

N. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2024

Ordinanza del 2 maggio 2024 del G.U.P. presso il Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di A. A..

Processo penale – Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato – Omessa previsione che la sentenza contenga l'avviso della facolta' dell'imputato di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
– Codice di procedura penale, art. 420-quater, comma 4.

(GU n.38 del 18-9-2024)

TRIBUNALE DI GROSSETO
Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare

Ordinanza di rimessione di questione di legittimita' costituzionale (artt. 134 Cost., 23 e segg. legge n. 87 del 1953).

Il Giudice dell'udienza preliminare Sergio Compagnucci;
nel procedimento penale iscritto ai numeri di cui in epigrafe nei confronti di:

A.A., n. in ... il ... , e residente a ... (...) in via ... n. ... , di fatto in Italia s.f.d. – CUI: ... ;

difeso d'ufficio dall'avv. Sara Montauti, del foro di Grosseto;
in base agli atti del fascicolo, parla e comprende la lingua italiana;

Imputato in ordine al delitto di cui all'art. 572, commi 1 e 2, codice penale perche', attraverso continue, perduranti e reiterate vessazioni di ordine psicologico e fisico (minacce, offese, aggressioni verbali e fisiche), ripetutamente poste in essere nei confronti della compagna con lui convivente O.H., la maltrattava (anche in presenza delle figlie minori di lei, nate da una sua precedente relazione), impostando il rapporto a criteri di sopruso e sopraffazione. In particolare e tra l'altro:

si comportava nei suoi confronti secondo una logica di possesso e di dominio, controllandone ossessivamente i messaggi e le chiamate risultanti dal suo cellulare;

la minacciava con frasi del tipo: «io preferisco ammazzarti prima di lasciarti perche' non sarai mai di qualcun altro»; «tu hai la cittadinanza, io ti ammazzo lo stesso, mica crederai che mi fa paura la tua cittadinanza»;

la afferrava per i capelli e la strattonava urlandole che «lui era l'uomo e che lei, essendo donna, doveva solo stare zitta», ogniquale volta lei provasse a contraddirlo;

in data ... , dopo essere rientrato a casa in evidente stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcool, la aggrediva (in presenza delle minori suddette) proferendo aggressivamente e ripetutamente nei suoi confronti una frase del tipo «Questa sera siete morte» e nel mentre mimava il gesto di tagliarle la gola;

dopo quanto indicato al punto precedente, a fronte del tentativo della donna di calmarlo, la afferrava per il bavero della felpa che indossava, sbattendola piu' volte contro un armadio – fatto a seguito del quale la donna, approfittando del primo momento utile, riusciva a fuggire dall'abitazione insieme alle figlie e richiedeva l'intervento delle Forze dell'ordine e, poi, veniva condotta al pronto soccorso dell'Ospedale di Grosseto ove le veniva diagnosticato una «reazione acuta allo stress» –;

in tal modo, poneva in essere una condotta abituale estrinsecatasi in piu' azioni che, pur se realizzate in momenti successivi, sono risultate collegate da un nesso di abitualita' e avvinte nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrita' psicologica, morale e fisica della persona

offesa, a tal punto da indurla ad un persistente stato di soggezione, paura e disagio psico-fisico incompatibile con le normali condizioni di vita e tale da cagionare alla stessa sofferenze e umiliazioni, da rendere particolarmente dolorosa e quasi del tutto impossibile la convivenza, si' da indurla a richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine, ad interrompere la relazione e, per un certo periodo, a farsi ospitare presso un'abitazione diversa dalla propria;

con l'aggravante ex art. 572, comma 2, codice penale di avere commesso il fatto anche alla presenza delle figlie minori nati da una precedente relazione della donna (G.E. n. il ... e G.S. n. il ...);
commesso in ... in epoca anteriore o prossima al ...

All'udienza preliminare del 22 aprile 2024, ha emesso mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza.

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 420-quater, quarto comma, codice di procedura penale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nei termini che seguono.

1. Sulla rilevanza della questione.

L'imputato e' chiamato a rispondere della imputazione sopra riportata. Nel corso delle indagini, iniziate a seguito della denuncia sporta dalla persona offesa, l'indagato e' sempre risultato irreperibile, come si deduce anche dalla mancata redazione nei suoi confronti del verbale di identificazione. Benche' lo stesso sia formalmente residente a ... (...), di fatto non ha una fissa dimora tanto che per tale motivo sono state respinte le sue richieste di permesso di soggiorno dal Questore di ... e dal Questore di Successivamente all'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis e' stato emesso dal pubblico ministero decreto di irreperibilita', al fine di effettuare la notifica ai sensi dell'art. 159 del codice di procedura penale, mediante consegna al suo difensore di ufficio.

Alla luce di tali risultanze, e' stata disposta la notifica a mani dello stesso tramite polizia giudiziaria dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 419 del codice di procedura penale, ma anche tale notifica ha avuto esito negativo a causa della sua irreperibilita', come emerge dal verbale di vane ricerche del ... , redatto dal Commissariato della Questura di

All'odierna udienza, fissata per verificare l'esito della notifica tramite polizia giudiziaria, e' stato sentito il suo difensore d'ufficio, il quale ha precisato di non aver mai avuto contatti con il suo assistito e dunque di non sapere se l'imputato fosse a conoscenza o meno della pendenza del processo.

In base a tali risultanze, pertanto, non si puo' ritenere che l'imputato sia a conoscenza della pendenza del processo e che la sua mancata comparizione all'udienza sia dovuta a una scelta volontaria e consapevole. Ne', sotto altro profilo, vi sono elementi per ritenere che egli si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del processo, atteso che lo stesso risultava di fatto irreperibile ancor prima della sua iscrizione nel registro delle notizie di reato. Infine, non si ravvisa neppure alcuna delle situazioni di impedimento di cui all'art. 420-ter del codice di procedura penale, di talche' ricorrono i presupposti per l'emissione della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, ai sensi del successivo art. 420-quater. Di qui la rilevanza della presente questione, giacche' il suo accoglimento, come di seguito precisato, comporterebbe l'integrazione del contenuto della sentenza da emettere in questa sede.

2. Sulla non manifesta infondatezza della questione.

2.1. La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo e' stata introdotta dall'art. 23, comma 1, lettera e), decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), e tale disciplina e' applicabile nel nostro caso, atteso che l'udienza preliminare si e' celebrata in data successiva all'entrata in vigore della riforma normativa.

Si tratta di una sentenza dai tratti peculiari, che non ha precedenti nel nostro sistema processuale, tanto che nella stessa relazione illustrativa della legge delega n. 134/2021 e' stata definita «del tutto sui generis». Nello specifico, tale sentenza difetta di natura decisoria, non contenendo alcun accertamento nel

merito; la stessa, oltre alla funzione di impedire la prosecuzione del processo quando non vi è prova che l'imputato ne abbia avuto conoscenza, è finalizzata a disporre la prosecuzione delle ricerche dell'imputato sino al termine di prescrizione dei reati a lui contestati nonché a consentire la ripresa del processo nel caso in cui l'imputato sia rintracciato, attraverso la vocatio in iudicium di cui all'art. 420-quater, comma 4, codice di procedura penale.

Va per questo condivisa la conclusione cui è giunta la Cassazione in una recente pronuncia, secondo cui la sentenza de qua, contenendo anche la vocatio in iudicium della persona ricercata, è del tutto «assimilabile a un atto di impulso processuale, insuscettibile di passare in giudicato» (Cass. Pen. , sentenza n. 50426 del 2023).

Dunque, quando le ricerche dell'imputato hanno un esito favorevole, tale sentenza assolve alla funzione propria dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare di cui all'art. 419 del codice di procedura penale, contenendo per espressa previsione normativa l'indicazione del giudice davanti a cui comparire, la data dell'udienza (individuata tramite un criterio predeterminato fondato sulla variabile dell'epoca della notifica), l'indicazione del luogo dell'udienza nonché l'avviso che, in caso di mancata comparizione e di non ricorrenza di alcuna delle ipotesi ex art. 420-ter, il processo proseguirà in assenza dell'imputato che sarà rappresentato in udienza dal difensore. Si tratta, a ben vedere, di una vocatio in iudicium perfettamente assimilabile a quella propria dell'avviso ex art. 419 del codice di procedura penale. Ne', d'altra parte, è d'ostacolo a tale accostamento il fatto che l'udienza preliminare di prosecuzione sia individuata nella sentenza de qua senza la indicazione di una data fissa, bensì attraverso un criterio oggettivo agganciato al momento in cui si perfeziona la notifica (se nel primo semestre, l'udienza si terrà nel primo giorno non festivo del successivo mese di ottobre; se nel secondo semestre, nel primo giorno non festivo del successivo mese di marzo). La ragione del criterio scelto è evidente: il legislatore non ha rimesso a un successivo decreto del giudice dell'udienza preliminare la fissazione dell'udienza per la ripresa del processo per scongiurare che, nelle more, l'imputato potesse risultare nuovamente irreperibile vanificando in questo modo il risultato conseguito con le precedenti ricerche. Ma è proprio questa scelta di fissare già nella sentenza il criterio di individuazione della data dell'udienza preliminare per la ripresa del processo la riprova che tale sentenza assolve alla stessa funzione di vocatio in iudicium dell'avviso ex art. 419 del codice di procedura penale.

Ne viene l'ammissibilità della comparazione tra le norme di cui agli articoli 419 e 420-quater del codice di procedura penale, al fine di valutare la legittimità costituzionale del diverso trattamento normativo a seconda che l'imputato riceva sin da subito la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare oppure attraverso la notifica della sentenza ex art. 420-quater, all'esito delle sue ricerche. Soltanto nel primo caso, infatti, l'imputato riceve anche l'avviso sulla possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa, ai sensi dell'art. 419, comma 3-bis, codice di procedura penale, mentre analogo avviso non è contemplato nell'art. 420-quater che disciplina il contenuto della sentenza in questione. Ne' è previsto che tale avviso sia dato dalla polizia giudiziaria al momento della notifica della sentenza di non doversi procedere, in quanto l'art. 420-sexies del codice di procedura penale prevede soltanto che la polizia giudiziaria, nel notificare all'imputato la sentenza, si limiti ad avvisarlo in ordine ad informazioni contenute nel provvedimento notificato, vale a dire la data dell'udienza (individuata con il criterio suddetto), il luogo di comparizione e il giudice davanti al quale dovrà comparire, non essendo invece previsto che debba anche avvisarlo della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Alla luce di tali considerazioni, si deve dunque concludere che, sulla base della disciplina attualmente vigente, mentre l'imputato è avvisato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa nel caso in cui la notifica dell'avviso ex art. 419 del codice di procedura penale vada a buon fine, analogo avviso non gli

e' dovuto nella ipotesi in cui, a seguito della sua iniziale irreperibilita', la citazione davanti al giudice dell'udienza preliminare avvenga attraverso la notifica ex art. 420-quater, dato che ne' quest'ultimo articolo, che stabilisce il contenuto della sentenza, ne' l'art. 420-sexies, che disciplina le attivita' della polizia giudiziaria all'atto della notifica, prevedono che sia dato avviso all'imputato della possibilita' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Si tratta a questo punto di verificare se il diverso trattamento riservato alle due evenienze processuali sia lesivo o meno del principio di uguaglianza ex art. 3 Costituzione.

Si impongono anzi tutto alcune considerazioni generali sul nuovo istituto della messa alla prova, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022, e disciplinato in particolare agli articoli 42-67.

L'art. 42, decreto legislativo n. 150/2022 definisce come «giustizia riparativa» ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa, e ad altri soggetti della comunita' di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore. Com'e' stato osservato, della «giustizia riparativa» si puo' dare una definizione «solo per esclusione: essa non e' un rito speciale, ma al piu' un procedimento incidentale, parallelo alla giustizia contenziosa; non e' una causa di estinzione del reato, se non limitatamente all'ipotesi della remissione tacita di querela ai sensi del (nuovo) art. 152 del codice penale; non e' una causa di non punibilita' o di non procedibilita' e non e' un'alternativa al processo e alla pena, ne' e' un'alternativa alla giustizia penale, non sostituendosi ad essa; [...] essa si affianca a quella contenziosa e (che) procede in parallelo ad essa (salvo divenirne complementare e convergere nell'ipotesi della remissione tacita e dell'eventuale sospensione del procedimento nel caso di reati perseguibile a querela ai sensi dell'art. 129-bis, comma 4, codice di procedura penale); e' un sistema che ha connotazioni e regole proprie, che puo' incidere sul trattamento sanzionatorio» (cosi' la relazione dell'Ufficio del massimario della Cassazione, dedicata alla novella in oggetto).

La suprema Corte ha avuto modo di recente di occuparsi dell'istituto di nuovo conio, provvedendo a delinearne, con una dettagliata motivazione, i profili di carattere generale e in particolare il rapporto, definito di complementarieta' integrativa, tra la giustizia riparativa e quella punitiva «secondo un modello - per cosi' dire - autonomistico, in base al quale la giustizia riparativa e quella punitiva procedono separatamente su binari paralleli destinati a non incontrarsi, pur se la giustizia riparativa trova il suo naturale habitat proprio nel procedimento penale: qui sono promossi tendenzialmente i percorsi riparativi e qui ricadono i suoi effetti positivi, ove ve ne siano» (Cass. pen., sentenza n. 6595 del 2024). In tale pronuncia, la Cassazione ha escluso il carattere giurisdizionale del procedimento riparativo, in quanto al suo interno «operano regole di norma non mutuabili da quelle del processo penale, ed anzi, incompatibili con quelle del processo penale: volontarieta', equa considerazione degli interessi tra autore e vittima, consensualita', riservatezza, segretezza» (sent. cit.).

Si potrebbe dunque concludere, sulle prime, che l'omesso avviso all'imputato della facolta' di accedervi non espleta alcun rilievo nel parallelo procedimento penale. In effetti, sembrerebbe in linea con tale conclusione un'altra pronuncia della Cassazione, la sentenza n. 25367 del 2023. Nello specifico, la sesta Sezione penale, chiamata a pronunciarsi su un caso in cui la difesa eccepiva tra l'altro l'omesso avviso della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa, ha respinto il ricorso osservando che la disciplina codicistica non prevede alcuna nullita' speciale per il caso di omissione dell'avviso ex art. 419, comma 3-bis, avendo questo solo una finalita' informativa che si inserisce, peraltro, «in una fase in cui l'imputato beneficia dell'assistenza difensiva, con la conseguenza che dispone gia' del necessario presidio tecnico finalizzato alla migliore valutazione delle molteplici alternative processuali previste dal codice, ivi compresa quella di richiedere

l'accesso al programma di giustizia riparativa» (sent. citata da ultimo).

Le motivazioni addotte dalla suprema Corte a sostegno della propria conclusione non sono però condivisibili.

Quanto alla considerazione sulla funzione meramente «informativa» dell'avviso ex art. 419, comma 3-bis, ne risulta scoperto il carattere tautologico, dal momento che la funzione di un avviso è sempre e soltanto quella di informare. Anche gli avvisi riguardanti le facoltà di accedere ai riti alternativi assolvono a una funzione meramente informativa, ma non ciò non esclude che siano comunque dovuti, a pena di nullità, in quanto necessari a garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Non ha dunque senso parlare di funzione meramente informativa dell'avviso ex art. 419, comma 3-bis, quasi che esistessero avvisi idonei ad assolvere a una funzione ulteriore rispetto a quella informativa. Perciò non può essere questo argomento a giustificare la conclusione cui è giunta la suprema Corte nella sentenza suddetta.

Ma non è condivisibile neppure l'altro argomento indicato dalla suprema Corte, secondo cui l'omissione dell'avviso in questione non sarebbe idoneo a pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato, in quanto interviene in un momento in cui lo stesso può comunque beneficiare dell'assistenza tecnica da parte del suo difensore.

In prima battuta, non si può fare a meno di osservare che, se si condividesse tale ragionamento, si finirebbe giocoforza per affermare l'assoluta inutilità di svariate disposizioni contenute nel codice di rito che stabiliscono l'obbligo di avvisare personalmente l'imputato, unitamente all'avviso al suo difensore. Basti citare, a titolo di esempio, gli obblighi di avviso in merito alla facoltà di accedere ai riti alternativi, che sono obbligatori tanto nei confronti dell'imputato che del suo difensore.

Benvero, la considerazione della suprema Corte si pone in palese contrasto con i principi e le puntualizzazioni ribaditi più volte dalla Corte costituzionale in merito all'effettivo contenuto del diritto di difesa, che non si sostanzia soltanto nel diritto a un'adeguata difesa tecnica, bensì anche a quello di essere posti nella condizione per autodifendersi. La Corte ha costantemente affermato che «la peculiare natura del processo penale e degli interessi in esso coinvolti richiede la possibilità della diretta e personale partecipazione dell'imputato, onde l'autodifesa, che ha riguardo a quel complesso di attività mediante le quali l'imputato è posto in grado di influire sullo sviluppo dialettico del processo, costituisce diritto primario dell'imputato, immanente a tutto l'iter processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio» (Corte costituzionale, sentenza n. 341 del 1999, che ha richiamato in motivazione le sentenze n. 99 del 1975, n. 205 del 1971, n. 186 del 1973).

Autodifesa e difesa-tecnica costituiscono, in altri termini, un sintagma indefettibile, che trova il suo riferimento esplicito nell'art. 24 della Costituzione. Ne viene che non può essere condivisa la conclusione a cui è giunta la sesta sezione penale della Cassazione nella sentenza indicata, in quanto tradisce apertamente il principio enucleato dalla Corte costituzionale sul punto.

Il citato orientamento della suprema Corte, inoltre, si pone in palese contrasto con le finalità della riforma del 2022 e con la disciplina da essa introdotta.

L'art. 47, decreto legislativo n. 150/2022 – rubricato «Diritto all'informazione» – stabilisce l'obbligatorietà del citato avviso nelle varie fasi del procedimento. A tal riguardo, si legge nella relazione illustrativa: «La disposizione mira a consolidare il nesso fra informazione e libera esplicazione del consenso alla partecipazione, con proiezioni sulla "natura del percorso e sui possibili esiti e implicazioni, ivi incluso l'impatto che eventualmente il percorso di giustizia riparativa avrà su futuri procedimenti penali" (§ 16 della raccomandazione 2018/8), ponendosi l'obiettivo di assicurare l'incontro con la vittima del reato.»

Da ciò si deduce l'estrema importanza attribuita dal legislatore alla funzione informativa a cui sono deputati gli avvisi de quibus: funzione, questa, essenziale affinché il nuovo istituto della

giustizia riparativa possa avere effettiva attuazione (in linea con questa conclusione si pone anche la previsione dell'obbligo dell'avviso de quo anche in caso di emissione del decreto di giudizio immediato, introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera r, del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, c.d. correttivo legge Cartabia). E' dunque evidente come la conclusione cui e' giunta la suprema Corte, nella sentenza sopra citata, si ponga scopertamente in contrasto con le intenzioni del legislatore.

E' dunque senz'altro da preferire l'altro indirizzo giurisprudenziale, espresso dalla Quarta sezione penale della Cassazione, che, chiamata pronunciarsi su un ricorso in cui era stato eccepito l'omesso avviso, nel decreto ex art. 447 del codice di procedura penale, della facolta' di accedere alla giustizia riparativa, ha osservato che l'inosservanza di tale disposizione determina un vulnus ai danni della parte interessata ad accedere a tali statuti riparativi, di talche' la sua inosservanza deve essere ricondotta a una ipotesi di nullita' di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lettera c), del codice di procedura penale, in quanto idonea a incidere sulla completezza dell'assistenza, intesa quale completa informazione sulle facolta' difensive a tutela dell'imputato (Cass. pen, sez. IV, sentenza n. 32360 del 2023).

Tale conclusione e' da preferire in quanto il procedimento riparativo - benché autonomo, di natura non giurisdizionale e facoltativo - puo' nondimeno produrre effetti sostanziali in sede penale, quali, solo a titolo di esempio, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, codice penale, la valutazione dell'esito positivo dello stesso ai fini della commisurazione della pena ex art. 133 del codice penale nonche' quale presupposto applicativo della sospensione condizionale breve o speciale ex art. 163, comma 4, codice penale. Nei reati procedibili a querela, inoltre, lo stesso puo' costituire un valido strumento per addivenire alla remissione tacita della stessa. Dunque, dal momento che la partecipazione al programma di giustizia riparativa e' idonea a produrre significativi effetti sostanziali nel procedimento penale, l'avviso sulla possibilita' di accedervi costituisce un'informazione utile a garantire all'imputato di disporre «del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa» (art. 111 Costituzione).

Alla luce di tali considerazioni e tornando alla questione di partenza, si ritiene che il diverso trattamento normativo riservato dalle disposizioni di cui agli articoli 419, comma 3-bis, e 420-quater, comma 4, del codice di procedura penale, in merito all'avviso in questione, configuri una ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche. In effetti, non vi sono differenze sostanziali tra la posizione dell'imputato che, dopo l'iniziale irreperibilita', venga trovato durante le ricerche ad opera della polizia giudiziaria e quella dell'imputato nei cui confronti vada ab origine a buon fine la notifica dell'avviso ex art. 419 del codice di procedura penale. Ne', d'altra parte, si puo' sostenere che la diversita' di trattamento trovi giustificazione nel diverso atteggiamento dell'imputato nelle due situazioni messe a confronto. L'attuale disciplina codicistica prevede che, nel caso in cui vi siano elementi per ritenere che l'imputato si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del processo, si deve procedere in sua assenza (art. 420-bis, comma 3), dal che si ricava, con ragionamento contrario, che la notifica della sentenza ex art. 420-quater e' possibile solo nei casi in cui non vi siano elementi per ritenere che l'imputato si sia sottratto volontariamente al processo: ne viene che non puo' essere il contegno dell'irreperibile a giustificare il diverso trattamento normativo in esame. Di qui l'irragionevolezza del diverso trattamento normativo, in violazione dell'art. 3 Costituzione, in quanto idoneo a pregiudicare l'imputato inizialmente irreperibile, il quale, a differenza dell'imputato che riceve l'avviso ex art. 419, comma 3-bis, non e' posto subito nelle condizioni di valutare se accedere o meno al programma di giustizia riparativa, con conseguente pregiudizio del suo diritto di pianificare con anticipo la propria strategia processuale. Peraltro, nel caso di ripresa del processo a seguito della notifica della sentenza ex art. 420-quater puo' passare un significativo lasso di tempo tra la

notifica e la celebrazione dell'udienza (fino a dieci mesi, quando la notifica si perfeziona nei primi giorni del semestre), sicche' l'omissione dell'avviso determina in questi casi un obiettivo pregiudizio. Valga a tal proposito questo esempio. Si ipotizzi che, a seguito delle ricerche, la notifica della sentenza ex art. 420-quater avvenga il primo gennaio e che l'udienza preliminare debba pertanto celebrarsi il primo giorno non festivo di ottobre; continuando nell'esempio, se l'imputato fosse intenzionato a chiedere l'applicazione della pena concordata, lo stesso, se avvisato della possibilita' di accedere ai programmi di giustizia riparativa, potrebbe attivarsi sin da subito in tal senso, cosi' da poter formulare in udienza una richiesta di applicazione della pena che tenga conto anche dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 del codice penale o comunque ai fini' della valutazione della congruita' della pena ex art. 133 del codice penale. L'omissione di tale avviso, di conseguenza, e' di per se' idonea a discriminare la posizione dell'imputato che riceve la vocatio in iudicium tramite la notifica della sentenza art. ex 420-quater rispetto a quella dell'imputato che la riceve mediante notifica dell'avviso ex art. 419 del codice di procedura penale.

Si ritiene pertanto che vi siano le condizioni per ritenere la violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione.

2.2. Le precedenti considerazioni consentono inoltre di ritenere che il diverso trattamento normativo configuri anche una violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione, in quanto idoneo a incidere negativamente sul diritto dell'imputato all'autodifesa, valendo, a tal riguardo, le considerazioni ribadite piu' volte dalla Corte costituzionale sul diritto dell'imputato ad essere «posto in grado di influire sullo sviluppo dialettico del processo», quale suo diritto primario, «immanente a tutto l'iter processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio» (Corte costituzionale, sentenza n. 341 del 1999, cit.).

3. Non ammissibilita' di una interpretazione adeguatrice.

Infine, si evidenzia come non sia possibile risolvere la questione con una interpretazione adeguatrice, in quanto l'inserimento nella sentenza dell'avviso de quo si tradurrebbe in un'indebita integrazione della norma di cui all'art. 420-quater, in contrasto con il suo tenore letterale.

P. Q. M.

Il Giudice dell'udienza preliminare,
visti gli articoli 134 Costituzione, 23 e seguenti, legge n. 87 del 1953:

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 420-quater, comma 4, codice di procedura penale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato contenga l'avviso della facolta' di questi di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Grosseto, 22 aprile 2024

Il Giudice: Compagnucci